
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Fatto illecito, accertamento dei danni: il giudice civile non è vincolato alla sentenza penale di patteggiamento

Per l'accertamento dei danni da fatto illecito il giudice civile non è vincolato al capo di imputazione del processo penale conclusosi con sentenza di patteggiamento, trattandosi di elemento che attiene all'accertamento del fatto storico e che non incide, quindi, sulla valutazione delle conseguenze dannose e sulla conseguente statuizione risarcitoria da pronunziarsi in sede civile.

Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 7.1.2015

...omissis...

In particolare, la parte convenuta deduce - in maniera generica - di aver ricevuto dei colpi da parte dell'attrice senza allegare di aver subito nessun tipo di conseguenza in ragione degli stessi; le dichiarazioni della cccccc non hanno consentito di acquisire elementi più specifici sul punto, sicché (considerate peraltro le rispettive età dei soggetti all'epoca del fatto, ossia 70 anni per occcccc e 49 anni per omccccccs risultanti dagli atti di causa) le percosse poste in essere in danno dell'attrice non possono ritenersi in alcun modo costituite, da parte del cccc una difesa proporzionata ad un'offesa ricevuta. In merito alla dinamica dell'alterco verbale non risultano elementi probatori precisi ed, in ogni caso, la circostanza non incide sull'ascrivibilità delle lesioni riportate dalla ccccccc - alla condotta del convenuto. Analogamente, il fatto che il cane - pacificamente di razza Pccccccer, dunque di taglia piccola - si trovasse, abbaiano, vicino alle gambe del occcc(come dichiarato dalla teste cccccccsis non consta peraltro alla luce dell'istruttoria alcuna aggressione fisica compiuta da parte del cane) non infirma le circostanze accertate.

Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti da parte della ccccper l'accertamento dei quali il giudice civile non è evidentemente vincolato al capo di imputazione del processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento (per lesioni semplici), elemento che attiene all'accertamento del fatto storico e non incide sulla valutazione delle conseguenze dannose e sulla conseguente statuizione risarcitoria da pronunziarsi in sede civile (Cfr., fra varie, Cass. ord. n. 14648/2011).

L'espletata CTU medico-legale - che appare completa ed esaustiva, nonché scevra da vizi logici e che deve intendersi in questa sede richiamata e trascritta - ha permesso di accertare, come conseguenza del fatto, una incapacità temporanea di giorni 25, una incapacità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed una invalidità permanente del 4%.

Osserva nello specifico il Consulente: "La signora ccccccccs riportava nell'evento del 11.11.2006 contusivo a carico dell'arto inferiore destro con maggiore vis lesiva a carico della caviglia ove veniva diagnosticata l'infrazione del malleolo tibiale e trauma a carico del rachide cervicale. Le predette lesioni non contrastano con il meccanismo patogenetico descritto e riportato in atti, ossia percosse da parte di terzi. Al Pronto Soccorso dove veniva accompagnata si rendeva necessario apporto di apparecchio gessato a gambaleto e di prognosi clinica di giorni 25 (...) Gli esiti dolorosi di lesioni articolari a carico della caviglia destra sono valutati nella misura del 3%. A tale danno vanno aggiunti i postumi a carico del ginocchio destro e del rachide cervicale che, seppur di lieve entità, costituiscono un peggioramento dello stato anteriore del soggetto e pertanto sono suscettibili di valutazione medico legale. (...) Pertanto applicando la formula a scalare si ritiene equo un danno complessivo del 4%.

Per quanto concerne la liquidazione del danno, questo Tribunale non ignora la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, che ha riconosciuto alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano la valenza di criterio di liquidazione universale del danno non patrimoniale. Tuttavia, ritiene il Tribunale che il principio posto a fondamento della pronuncia, secondo cui

l'equità deve essere intesa non solo come "regola del caso concreto", ma anche come "parità di trattamento" - principio cui si aderisce - trovi appropriata esplicazione anche con l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente applicata dal Tribunale di Roma, nell'attesa, peraltro del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione (come espressamente affermato) deriva da un'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva.

In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle ed. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247; Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18489; Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877).

Sotto altro profilo, si osserva che non è configurarle alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1524), e che il giudice non è vincolato alle tabelle di sezione adottate dal suo Tribunale, sicché qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già in "re ipsa" (Cass. civ., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16237), mentre nell'ipotesi di adozione di tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. civ., Sez. III, 01 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186).

Dunque, in assenza di un parametro normativo per la quantificazione del danno non patrimoniale, deve ritenersi che ciò che rileva ai fini dell'uniformità non sia tanto l'applicazione di un'identica tabella, quanto l'utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza e precipuamente dalle quattro sentenze gemelle della Suprema Corte (Cass. 26972/2008; Cass. 26973/2008, Cass. 26974/2008 e Cass. 26975/2008) nell'uso e nell'applicazione delle varie tabelle.

Del resto, in questo senso si sono pronunciate - successivamente alla sentenza n. 12408/2011 - le sentenze Cass. civ. Sez. VI, 23 novembre 2011 n. 24748 ("Quanto alle doglianze sulla quantificazione, è del tutto generica la doglianza sull'insufficienza delle cc.dd. tabelle applicate: queste costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa comunque da operarsi con adeguata personalizzazione (tra le tante, v. Cass. 8 marzo 2006 n. 4980, Cass. 11 gennaio 2007 n. 392, Cass. 21 settembre 2007 n. 19493), sicché non si ha un diritto soggettivo all'applicazione dell'una o dell'altra") e Cass. Civ. Sez. Lav., 2 agosto 2011 n. 16866.

Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Roma risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di

personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicito sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento.

Giova peraltro osservare che la Corte di Cassazione, in recente arresto (cfr. sent. n. 5243/2014) ha evidenziato l'incompatibilità tra i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (espressa segnatamente dalle sentenze gemelle) e l'utilizzo di tabelle diverse dalle milanesi, non in assoluto, bensì nelle precipue ipotesi in cui non venga indicata la provenienza delle tabelle applicate o esse non consentano una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, ossia laddove si basino su un sistema di liquidazione che non consideri tutte le componenti non patrimoniali del danno, tra cui il cd. danno morale.

Si sottolinea, in tale contesto, come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma soddisfino appieno l'esigenza suddetta: per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico il sistema prevede infatti una forbice percentuale - progressiva a scaglioni di dieci punti in dieci punti - sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante.

Tali tabelle devono, ad avviso di questo giudice, ritenersi preferibili rispetto a quelle elaborate presso il Tribunale di Milano, alla luce della maggiore personalizzazione rispetto al caso specifico che le stesse consentono.

Sulla base delle suddette tabelle aggiornate all'anno 2014, in considerazione dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (70 anni), spetta a titolo di risarcimento la somma di euro 4.313,06 in ragione dei postumi permanenti riportati nella misura del 4%, nonché l'importo di euro 2.695,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta di giorni 25 e di euro 1.078,00 per l'inabilità temporanea relativa al 50%, di giorni 20; il tutto ai valori attuali.

Tale risarcimento deve essere incrementato per l'ulteriore sofferenza morale patita in considerazione dell'evento (avente - come detto - rilevanza penale), in misura pari al 15% del danno biologico, secondo il valore medio dell'aumento personalizzante previsto dalla tabella, per la somma, dunque, di euro 646,95.

Le modalità causative del danno, ossia l'aggressione subita da parte della cccccc comportante naturale spavento per le percosse intervenute, gli accertamenti diagnostici presso il Pronto Soccorso (ove si è reso necessario l'accompagnamento da parte della teste sopra menzionata), l'applicazione di apparecchio gessato a gambaleto, sono elementi che - apprezzabili anche in base al fatto notorio (art. 115 c.p.c.) - accentuano evidentemente il pregiudizio riportato in conseguenza del fatto.

La somma complessiva liquidata ammonta, pertanto, ad euro 8.733,01 ai valori attuali.

Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (v. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare la parte danneggiata del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.

Tali interessi devono essere dunque calcolati sulla somma di euro 8.733,01 devalutata all'epoca dell'evento e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai (FOI), sino alla data della presente sentenza.

Sull'importo complessivo come sopra determinato spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.

Le spese di lite del presente giudizio - comprese quelle di CTU - seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass. Sez. Un., n. 19014 del 2207) secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, poiché all'entrata in vigore di quest'ultimo l'attività difensiva non era ancora esaurita.

In ragione della non complessità delle questioni trattate, della natura delle difese delle parti e del carattere contenuto dell'istruttoria espletata, viene applicata una riduzione rispetto ai valori medi indicati dalle tabelle di riferimento.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

- condanna *ccccccal* risarcimento del danno in favore della parte attrice nella misura di euro 8.733,01, oltre agli interessi compensativi come da motivazione e agli interessi legali sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;

- condanna *ccc* alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte attrice, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché euro 387,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;

- condanna *omcccccal* rimborso delle spese di CTU nei confronti della parte attrice, pari ad euro 500,00 più IVA.

Roma, 12 dicembre 2014